



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI

SEZIONE TECNICA, SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Via Destra del porto n° 149 – 0541/50121

PEC: cp-rimini@pec.mit.gov.it - sito web: www.guardiacostiera.gov.it/rimini

ORDINANZA

REGOLAMENTO DELLE NAVI IN SOSTA NON OPERATIVA O NOTTURNA E DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA A BORDO DELLE UNITÀ IN DISARMO NEI PORTI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI RIMINI

Il sottoscritto, in qualità di Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Rimini,

- VISTA** la propria Ordinanza n° 121/2002 in data 27/11/2002, “Regolamento degli accosti e degli ormeggi nel porto canale di Rimini”;
- VISTI** i regolamenti e provvedimenti dei Porti di Cattolica, Riccione e Bellaria Igea Marina;
- VISTA** la legge del 14 maggio 1976 n° 389 e in particolare l’art. 13, nonché il dispaccio prot. n° 79024 in data 14 giugno 2018 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto (*“Canoni dovuti dai proprietari del naviglio da pesca, in disarmo da almeno due anni nei porti nazionali o sulle zone di demanio marittimo, per l’occupazione di specchi acquei e di aree demaniali”*);
- VISTA** la Regola II/7 dell’Annesso alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione (Ratificata con Legge 21 novembre 1985, n° 739);
- VISTO** il D.M. 27 Aprile 2017, *“Adempimenti di arrivo e partenza delle unità addette ai servizi locali, alla pesca professionale, alla acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio, nonché delle unità adibite a servizi particolari”*;
- VISTA** l’Ordinanza n° 48/2001 in data 07/05/2001;
- VISTI** gli artt. 17, 28, 30, 62, 63, 74 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 69 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;
- RITENUTO** ai fini della sicurezza portuale, in funzione cautelativa e a garanzia della pubblica incolumità, di dover disciplinare l’ormeggio delle unità navali in disarmo e/o in attesa di demolizione;
- RITENUTA** la necessità di regolamentare il servizio di guardiania a bordo delle navi in disarmo nei porti del Circondario di Rimini, al fine di salvaguardare la sicurezza portuale, in caso di incendio, inquinamento marino e ogni altro tipo di emergenza che interessi i porti del Circondario Marittimo;

O R D I N A

Articolo 1

(Campo di applicazione)

Nei porti del Circondario marittimo di Rimini è istituito a norma dell'art. 74 del Codice della Navigazione il servizio di guardiania a bordo delle unità in disarmo, mercantili, da pesca e da diporto ai fini commerciali, qualora ormeggiate presso banchine ad uso pubblico.

Le norme contenute nel presente provvedimento non si applicano alle unità da diporto utilizzate a scopo ricreativo e alle unità da diporto destinate a fini commerciali stazionanti presso posti di ormeggio assentiti nell'ambito di concessioni demaniali marittime nei porti del Circondario marittimo. I concessionari, i responsabili da loro individuati e i proprietari/armatori delle predette unità sono tenuti comunque ad effettuare periodicamente ispezioni mirate a verificare le condizioni delle medesime unità e lo stato degli ormeggi, soprattutto in previsione di eventuali condizioni meteo-marine avverse.

Le presenti norme non si applicano, altresì, alle unità eventualmente poste in disarmo in connessione a provvedimenti di fermo delle attività di pesca discendenti dalla normativa vigente.

CAPO I

DISPOSIZIONI PER LE NAVI IN DISARMO

Articolo 2

(Nulla osta al disarmo)

1. Gli armatori o i comandanti, legittimati con apposita delega, di navi iscritte nei registri navi minori e galleggianti del Circondario marittimo di Rimini ovvero già facenti porto base presso un porto del Circondario, che intendano disarmare dette unità nell'ambito dei rispettivi porti, devono presentare apposita istanza all'Autorità marittima competente, come da allegato 1.
2. L'Autorità marittima valuterà la sussistenza dei presupposti per concedere il nulla osta al disarmo, e, in caso positivo, assegnerà un posto di ormeggio. In ogni caso, qualora la banchina impegnata dall'unità in disarmo dovesse rendersi necessaria per l'ormeggio di altre unità operative, per lo svolgimento di operazioni commerciali ovvero per altre motivazioni connesse con la sicurezza del porto in generale e/o con l'operatività portuale, l'armatore dovrà provvedere a lasciare libero l'ormeggio nei tempi indicati dall'Autorità marittima.
3. Qualora la nave in disarmo non sia pronta a muovere nel tempo assegnato, si procederà d'ufficio, con conseguente addebito dei relativi oneri e spese a carico dell'armatore dell'unità in disarmo.
4. Il nulla osta al disarmo potrà essere revocato in qualsiasi momento dall'Autorità marittima concedente, per motivazioni connesse alla sicurezza portuale e in genere all'uso del mare, senza che tale provvedimento possa dar luogo da parte dell'armatore dell'unità interessata a richieste di risarcimento, di rimborsi o di altre azioni nei confronti dell'Amministrazione marittima, che si intende, in ogni caso, pienamente manlevata da ogni e qualsiasi onere e/o responsabilità comunque derivante dal rilascio del provvedimento in parola.
5. Qualsiasi spostamento di unità in disarmo all'interno dello specchio acqueo portuale è soggetto a preventiva autorizzazione dell'Autorità marittima, fatta eccezione per il caso di forza maggiore che deve, comunque, essere immediatamente comunicato alla predetta Autorità.

6. Il nulla osta rilasciato dall'Autorità marittima è vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni, che dovranno permanere fino al successivo riarmo dell'unità:
- a) che l'unità sia priva di idrocarburi o altre sostanze classificate pericolose o nocive per l'ambiente e/o infiammabili, salvo il mantenimento delle quantità minime per il sostentamento degli apparati di bordo necessari in caso di emergenza o di movimentazione all'interno dell'ambito portuale e fatte salve diverse specifiche valutazioni dell'Autorità marittima in relazione alla contingente motivazione di disarmo;
 - b) che le casse, i doppi fondi e le cisterne non contengano acqua di zavorra e/o comunque liquidi nocivi per l'ambiente e/o infiammabili;
 - c) che i certificati di sicurezza applicabili siano in corso di validità, fatte salve diverse specifiche valutazioni dell'Autorità marittima in relazione alla contingente situazione;
 - d) rispetto delle disposizioni inerenti il servizio di guardiania di cui al successivo art. 3.
7. Il nulla osta al disarmo non esonera l'unità ad ottemperare ad ogni altra eventuale disposizione vigente in materia di polizia marittima e più in generale al rispetto delle norme di sicurezza della navigazione.
8. Il nulla osta di cui alla presente ordinanza, per motivi di sicurezza della navigazione, difesa portuale e prevenzione dell'inquinamento in genere, oltre che per garantire l'utilizzabilità delle banchine pubbliche, avrà – di norma – durata massima di **1 (uno) anno**. Eventuali esigenze specifiche che richiedano un periodo di disarmo superiore ad un anno dovranno essere oggetto di nuova istanza, corredata di adeguata motivazione, e presuppongono il mantenimento dei requisiti di cui al precedente comma 6, fatto salvo il pagamento dei canoni previsti dall'art. 13 della legge 14 maggio 1976 n° 389 qualora il disarmo si prolunghi per almeno due anni.

Articolo 3 **(Guardiania)**

1. Il servizio di guardiania a bordo delle unità di cui all'art. 1 deve essere assicurato da marittimi ritenuti idonei dal comando di bordo, il quale dovrà provvedere, nell'istanza di cui all'allegato 1, a proporre la composizione quali-quantitativa (numero di marittimi necessari e relativa qualifica). L'Autorità marittima, in sede di rilascio del nulla osta di cui all'art. 2, stabilirà se confermare la composizione proposta o se, viceversa, richiederne una diversa, in relazione alla tipologia di unità navale e del posto di ormeggio assegnato. Qualsiasi sostituzione dei marittimi incaricati per il servizio di guardiania dovrà essere preventivamente sottoposta all'approvazione dell'Autorità marittima, per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora non si tratti di marittimi regolarmente imbarcati, l'armatore dovrà garantire che il personale addetto alla guardiania sia coperto dal punto di vista assicurativo contro eventuali infortuni a bordo.
2. L'assenza, l'irreperibilità ovvero la rinuncia del personale addetto al servizio in questione, senza adeguata e preventiva sostituzione (che dovrà avvenire con un marittimo in possesso delle medesime qualifiche ed essere preventivamente comunicata, preferibilmente via PEC, all'Autorità marittima che ha rilasciato il nulla osta al disarmo di cui all'art. 2), comporterà la revoca del nulla osta al disarmo e, qualora ne ricorrano le condizioni, la responsabilità penale e/o civile dell'armatore dell'unità disarmata.
3. Ai fini della sicurezza, il guardiano nominato ha la responsabilità di garantire gli adempimenti indicati dall'Autorità marittima nel provvedimento di nulla osta. In ogni caso dovrà:
- a) assicurare pronta reperibilità 24 ore su 24 e 7 giorni su 7;

- b) mantenere in perfetta efficienza gli impianti di bordo, particolarmente quelli antincendio e quelli di esaurimento delle sentine, nonché le dotazioni di sicurezza (antincendio in particolare). A tal riguardo, l'armatore dovrà provvedere a sostituire le dotazioni non più idonee al loro scopo e a svolgere le revisioni/ispezioni previste come da normativa vigente;
 - c) effettuare ronde di sicurezza con cadenza adeguata alla tipologia e allo stato di conservazione dell'unità e comunque almeno 2 volte a settimana, salvo condimeteo avverse che richiedano verifiche e controlli ulteriori, allo scopo di ispezionare tutti i locali interni e di accertare eventuali situazioni anomale, ivi incluse quelle che possano dare luogo ad incendi, fuoriuscita di liquidi inquinanti e/o infiltrazioni d'acqua che potrebbero inficiare la stabilità dell'unità, e porre in essere ogni idonea azione finalizzata a prevenire tali problematiche e fronteggiare ogni tipo di emergenza;
 - d) adottare qualsiasi precauzione dettata dal buon senso e dall'arte marinaresca al fine di evitare danni a cose e a persone sulla propria unità o su quelle altrui, nonché alle infrastrutture portuali;
 - e) controllare gli ormeggi e rinforzarli in caso di necessità, soprattutto in previsione di condimeteo avverse;
 - f) comunicare tempestivamente all'Autorità marittima locale ogni trafilamento d'acqua si dovesse verificare e qualsiasi fatto di rilievo che dovesse accadere a bordo, con particolare riferimento ad ogni situazione potenzialmente in grado di comportare pericolo per la sicurezza dell'unità, dell'ambiente e/o per la sicurezza della navigazione e portuale in genere.
4. L'armatore della nave in disarmo deve fornire al guardiano, oltre al proprio recapito telefonico, quello del personale che parimenti dovrà essere allertato nei casi di emergenza e che potrà utilmente e prontamente intervenire. In tali casi, il guardiano dovrà immediatamente porre in essere ogni idonea azione finalizzata a fronteggiare l'emergenza, dandone pronta comunicazione sia all'armatore che al personale reperibile ed informando tempestivamente la locale Autorità marittima.
5. Il guardiano deve annotare, su apposito registro conforme all'allegato 2, le ispezioni e i controlli eseguiti in ottemperanza al disposto di cui al precedente comma 3. Detto registro deve contenere, oltre la data e l'esito delle ispezioni e dei controlli eseguiti, anche i nominativi e i recapiti telefonici dei guardiani, dell'armatore e del personale che possa tempestivamente intervenire nei casi di emergenza. Esso può essere elaborato in forma cartacea o in forma elettronica e deve essere messo immediatamente a disposizione dell'Autorità marittima, nel caso lo richieda, al fine di verificare la corretta compilazione secondo quanto indicato nella presente Ordinanza. Dalla tenuta di tale registro sono esonerate le unità adibite alla piccola pesca artigianale – ai sensi del Decreto 7 dicembre 2016 – che effettuano attività di pesca a carattere stagionale, qualora il fermo sia determinato in ragione della propria particolare organizzazione del lavoro.

CAPO II
DISPOSIZIONI PER LE NAVI IN SOSTA NON OPERATIVA E IN SOSTA NOTTURNA

Articolo 4
(Navi superiori a 200 t.s.l.)

1. Per esigenze inerenti la sicurezza portuale, durante le soste non operative e/o notturne nei porti del Circondario marittimo, le navi superiori a 200 T.s.l., non impegnate in operazioni commerciali, dovranno assicurare la presenza a bordo di membri dell'equipaggio in numero idoneo e con le dovute qualifiche previste in merito a quanto necessario per intraprendere il mare nonché per garantire la pronta esecuzione di manovre in caso di emergenza e/o per ogni esigenza manifestata dall'Autorità marittima.
2. Per le navi di cui al precedente comma, ormeggiate nei porti del Circondario marittimo, i comandi di bordo devono, in qualsiasi momento, garantire la rintracciabilità personale e/o telefonica e/o radio di un membro dell'equipaggio che sia in grado, all'ordine e per ogni evenienza, di richiamare l'attenzione del comandante.

Articolo 5
(Navi inferiori a 200 T.s.l.)

1. Le navi inferiori a 200 T.s.l. che sostano nei porti del Circondario marittimo devono assicurare la pronta reperibilità, anche telefonica, del comando di bordo e del direttore di macchine, laddove non coincidente con il comandante.
2. I nominativi devono essere comunicati all'Autorità marittima locale oltre alla composizione minima dell'equipaggio sufficiente a garantire la pronta esecuzione di manovre in caso di emergenza o di improvvise esigenze operative. La società armatrice dovrà, altresì, comunicare la lista equipaggio di ciascuna unità con la relativa reperibilità del personale preposto al servizio. Per qualsiasi diversa tipologia di unità eventualmente autorizzata ad ormeggiare in deroga alle disposizioni del presente provvedimento, in via eccezionale e temporanea, in relazione a circostanze straordinarie e contingenti che lo rendessero indispensabile per ragioni di sicurezza, l'Autorità marittima indicherà le aliquote minime di equipaggio che dovranno essere garantite a bordo dell'unità.

Articolo 6
(Disposizioni finali e sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca diversa o più grave violazione, a norma degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

L'ordinanza n° 48/01 datata 07/05/2001 in premessa citata, nonché ogni altra disposizione emessa da questa Autorità marittima in contrasto con la presente, sono abrogate.

Le unità attualmente in disarmo dovranno adempiere alla presente ordinanza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, i cui obblighi di pubblicazione verranno assolti, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge n° 69/2009, mediante l'inserimento nella pagina "Ordinanze" del seguente sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/rimini.

Rimini, (data del protocollo informatico)

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giorgia CAPOZZELLA
*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

(Marca da bollo)

Alla Capitaneria di Porto/Ufficio Locale
Marittimo

RICHIESTA NULLA OSTA AL DISARMO E NOMINA GUARDIANIA

Il sottoscritto _____, nato a _____

il _____, residente in _____ Via _____,

codice fiscale _____ in qualità di:

☐ Comandante della nave/ Delega dell'Armatore in data _____ prot.
n° _____;

☐ Armatore;

☐ Raccomandatario marittimo che agisce in nome per conto del Comandante della
nave/Legale rappresentante della società Armatrice dell'unità;

Nome Unità	Luogo di iscrizione	Numero di iscrizione	Bandiera
Tipo	Numero IMO	Call Sign	T.S.L. / G.T.
Lunghezza fuori tutto (LOA)	Larghezza massima	Pescaggio massimo	N. Equipaggio
Attualmente in sosta presso l'ormeggio situato:			

CHIEDE

Il nulla osta al disarmo dell'unità sopra identificata presso l'ormeggio situato:

dal _____ al _____.

E DICHIARA

(Dichiarazioni sostitutive delle ordinarie certificazioni rilasciate ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445)

1. che l'unità è in possesso di tutti i certificati previsti dalla normativa nazionale ed internazionale applicabile;
2. che durante il periodo richiesto sono osservate le prescrizioni di sicurezza di cui alla presente Ordinanza;
3. di ottemperare ad ogni altra prescrizione che per motivi di sicurezza potrà essere impartita, anche per le vie brevi dall'Autorità marittima, fatto salvo l'inoltro di formale provvedimento motivato anche a mezzo posta elettronica;
4. di essere consapevole che l'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la sosta delle unità nei porti del Circondario Marittimo di Rimini comporta l'inefficacia del nulla osta rilasciato, ferma la facoltà dell'Autorità marittima di sospendere, revocare o annullare lo stesso in qualsiasi momento, con comunicazione anche vie brevi, in caso di urgenza, fatto salvo l'inoltro di formale provvedimento motivato anche a mezzo posta elettronica;

5. di manlevare espressamente l'Autorità marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare a persone e/o beni dei soggetti interessati o di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto del provvedimento di nulla osta, anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni impartite;
6. di ritenere sufficienti per il servizio di guardiania dell'unità il numero di persone come di seguito dettagliato.

SI NOMINA

quale **RESPONSABILE del servizio di guardiania, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7**, la persona sotto indicata, la quale, con la firma per accettazione, autorizza, ai sensi delle leggi sulla privacy, il trattamento, anche in modalità informatica, di tutti i dati indicati nella presente istanza al fine di tutelare l'ambiente marino, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare e di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nell'Ordinanza di riferimento:

Nominativo	Nato a	In data
Residente	in Via	Codice Fiscale
Recapito Telefonico	E-Mail	Altro recapito
Iscritto	Nelle Matricole	Titolo Professionale
Firma per Accettazione:		

quale **ADDETTO del servizio di guardiania, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7**, le persone sotto indicate le quali, con la firma per accettazione, autorizzano, ai sensi delle leggi sulla privacy, il trattamento, anche in modalità informatica, di tutti i dati indicati nella presente istanza al fine di tutelare l'ambiente marino, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare e di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nell'Ordinanza di riferimento:

Nominativo	Nato a	In data
Residente	in Via	Codice Fiscale
Recapito Telefonico	E-Mail	Altro recapito
Iscritto	Nelle Matricole	Titolo Professionale
Firma per Accettazione:		

Nominativo	Nato a	In data
Residente	in Via	Codice Fiscale
Recapito Telefonico	E-Mail	Altro recapito
Iscritto	Nelle Matricole	Titolo Professionale
Firma per Accettazione:		

Nominativo	Nato a	In data
Residente	in Via	Codice Fiscale
Recapito Telefonico	E-Mail	Altro recapito
Iscritto	Nelle Matricole	Titolo Professionale
Firma per Accettazione:		

Nominativo	Nato a	In data
Residente	in Via	Codice Fiscale
Recapito Telefonico	E-Mail	Altro recapito
Iscritto	Nelle Matricole	Titolo Professionale
Firma per Accettazione:		

Allegati prescritti:

- ☐ lista certificazioni di sicurezza dell'unità con evidenza data di scadenza;
- ☐ copia fotostatica documento di identità del firmatario in corso di validità;
- ☐ copia fotostatica documento di identità del guardiano;
- ☐ altro _____

(Luogo)_____, (data)_____

Il richiedente: _____

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITÀ MARITTIMA

--

REGISTRO DELLE RONDE

Nome Unità	Luogo di iscrizione	Numero di iscrizione	Bandiera
Tipo	Numero IMO	Call Sign	T.S.L. / G.T.
Lunghezza fuori tutto (LOA)	Larghezza massima	Pescaggio massimo	N. Equipaggio

È compito del responsabile tenere il registro ordinato; le attività svolte devono essere annotate in modo comprensibile e senza spazi in bianco. Eventuali cancellature/correzioni devono essere leggibili.

CONTROLLI ESEGUITI

DATA	ORARIO	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	ESITO/AZIONI INTRAPRESE

DATA	ORARIO	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	ESITO/AZIONI INTRAPRESE

DATA	ORARIO	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	ESITO/AZIONI INTRAPRESE

DATA	ORARIO	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	ESITO/AZIONI INTRAPRESE

Il presente registro si compone di n. 4 (quattro) pagine, vidimate e siglate dal sottoscritto.

(Luogo)_____, (data)_____

firmato: _____